



Bloccati al parcheggio? è violenza privata

Data 30 aprile 2006
Categoria professione

Sentenza della Cassazione su un frequente problema di traffico

La Corte di Cassazione (I sez. Penale) ha condannato (sentenza n. 24614 del 4 luglio 2005) per violenza privata (art. 610 C.P.) un automobilista che aveva bloccato, parcheggiando in doppia fila, una vettura impedendone l' uscita.

Con tale sentenza la Corte ha annullato una precedente sentenza di assoluzione emanata dai giudici di merito.

La Cassazione ha infatti stabilito che "...il reato di cui all'art. 610 c.p. resta integrato ogni volta che la condotta dell'agente sia idonea a produrre una coazione personale del soggetto passivo, privandolo della libertà di determinarsi e di agire in piena autonomia."

Si osservava infatti che la condotta dell' automobilista "prepotente", che non solo aveva parcheggiato in doppia fila bloccando l' altra autovettura, ma aveva anche opposto un rifiuto al conducente di

quest' ultima che lo aveva invitato a spostarla per potersi allontanare, aveva imposto un comportamento non liberamentevoluto.

Viene da considerare, a questo punto, cosa potrebbe accadere se l' automobilista bloccato fosse un medico in servizio, e se il blocco dell' autovettura ne impedisse il regolare svolgimento.

E' certamente ipotizzabile che si possa integrare (naturalmente solo in certi casi) il reato piu' grave di "interruzione di pubblicservizio".

E se da tale interruzione derivasse un danno alla salute di un paziente, dipendente dal mancato o ritardato intervento del medico impossibilitato a svolgere il suo compito?

Certamente l' incauto prepotente potrebbe correre seri rischi dal punto di vista penale, pur non essendo possibile, al momento, esprimere certezze generali, dipendendo il tutto dalle concrete circostanze dei fatti.

(DZ-GZ)